

ORDINANZA N. 42/2026

*“Terza integrazione Ordinanza 03/2024
(integrata dall’Ordinanza 25/2025 e dall’Ordinanza 16/2026)”*

II DIRIGENTE DELL’ENAC
Competente per la Direzione Territoriale Lazio

VISTO il Decreto Legislativo n. 250/97 di istituzione dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile;

VISTI gli artt. 687, 693, 705, 718, del Codice della Navigazione;

VISTI gli artt. 5, c. 3 e 6, c. 7 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 1992 e ss.mm. e ii.);

VISTA la nota della Società Aeroporti di Roma S.p.A., prot. 0001095 del 01.09.2026 (rif. prot. ENAC 0138711-A), che, allegata alla presente Ordinanza ne costituisce parte integrante, con la quale si chiede alla Direzione Territoriale Lazio la modifica dell’Ordinanza n. 03/2024 già integrata dall’Ordinanza n. 25/2025 e dall’Ordinanza 16/2026,

ORDINA

Art. 1) L’Ordinanza n.03/2024 rimane in vigore in tutte le sue parti, compreso quanto già integrato con l’Ordinanza n. 25/2025 e con l’Ordinanza n. 16/2026, ad eccezione:

- del punto 1) dell’art.7 sostituito con “1) **La sosta dei veicoli e motoveicoli in genere nell’ambito del sistema viario aperto al pubblico, fatta eccezione per i parcheggi a pagamento, non è consentita e pertanto, in caso di accertamento di veicoli in sosta al di fuori delle aree consentite, che sono motivo di intralcio o pericolo per il traffico e per la sicurezza degli utenti aeroportuali ovvero dove vige il divieto di fermata, verranno rimossi a spese del proprietario previa sanzione amministrativa.**
- del punto 2) dell’art.7 sostituito con “2) Tutti i veicoli:
 - lasciati in sosta al di fuori degli spazi destinati a parcheggio;
 - lasciati in sosta oltre i limiti di tempo;
 - lasciati in sosta negli stalli dedicati ad altre categorie di utenti senza il prescritto contrassegno;
 - che violano il regolamento per l’utilizzo di detti spazi, predisposto dal Gestore aeroportuale ed affisso all’ingresso dell’area;

saranno rimossi in tutti i casi a spese degli interessati, per mezzo del competente servizio di rimozione e trasportati in apposito deposito gestito

direttamente da ADR con le seguenti modalità:

- **nell'ambito del sistema viario aperto al pubblico** su disposizione degli Organi di Polizia come previsto dall'art.12 del Codice della Strada,
- **nell'ambito dei parcheggi direttamente su disposizione di ADR** qualora i veicoli intralcino la corretta fruizione degli stessi, inclusi i veicoli in sosta sugli stalli di ricarica dei veicoli elettrici o ibridi ricaricabili, qualora non aventi diritto, ovvero nei casi di interventi di manutenzione e ripristino delle aree in precedenza comunicati.

Art. 2) È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Fiumicino - Aeroporto "Leonardo da Vinci", 02/09/2026

Il Direttore
Patrizia Terlizzi